REGOLAMENTO (CEE) N. 1250/81 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 1468/79 relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti di pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari in seguito all'adesione della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 22 dell'atto di adesione, gli atti relativi al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, indicati nell'elenco di cui all'allegato II dell'atto di adesione, nonché taluni atti adottati in tale settore dopo la firma del trattato di adesione e la cui validità si estende oltre il 1° gennaio 1981, sono stati adattati, ai fini della loro concordanza con le disposizioni dell'atto di adesione, dal regolamento (CEE) n. 3474/80 della Commissione (2);

considerando che, in seguito ad un'omissione il regolamento (CEE) n. 1468/79 della Commissione del 13 luglio 1979 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2548/79 (4), deve essere ancora adattato in conformità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1468/79 è modificato come segue:

1. All'articolo 7 è aggiunta la seguente indicazione:

« Βούτυρο ιδιωτικῆς ἀποθεματοποιήσεως προοριζόμενο γιά μεταποίηση (κανονισμός (ΕΟΚ) ἀριθ. 1468/79) »;

2. Nell'allegato:

— Al punto A a), primo trattino, è aggiunta la seguente indicazione:

« προοριζόμενο γιά συμπύκνωση καί κατόπιν γιά μεταποίηση (κανονισμός (ΕΟΚ) ἀριθ. 1468/79) »;

— Al punto A b), primo trattino, è aggiunta la seguente indicazione:

« συμπυκνωμένο βούτυρο προοριζόμενο γιά μεταποίηση (κανονισμός (ΕΟΚ) ἀριθ. 1468/79) »;

— Al punto B, primo trattino, è aggiunta la seguente indicazione:

« προοριζόμενο γιά ἄμεση μεταποίηση (κανονισμός (ΕΟΚ) ἀριθ. 1468/79) ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.
(3) GU n. L 177 del 14. 7. 1979, pag. 40.
(4) GU n. L 290 del 17. 11. 1979, pag. 51.